

Assemblea dei Consorziati 28 marzo 2018 – Parte straordinaria Punto 3.

Proposta di Accordo Preventivo:

Piano Regolazione Offerta Parmigiano Reggiano 2020-2022

PREMESSA

Di seguito si riportano i contenuti della proposta di Piano regolazione offerta del Parmigiano Reggiano per il triennio 2020-2022 come deliberate dal Consiglio di amministrazione del Consorzio in data 14 marzo 2018. Pertanto, tutte le parti non modificate del Piano 2017-2019 e del corrispondente Regolamento applicativo, rimangono in vigore.

Successivamente alla delibera dell'Assemblea Straordinaria si procederà alla raccolta delle adesioni formali di Caseifici ed Allevatori (66% minimo ai sensi della normativa vigente) sottoponendo agli stessi sia il presente Accordo preventivo, che il testo del Piano aggiornato in conformità all'Accordo.

CONTENUTI

1) Produzione di equilibrio comprensoriale

Viene eliminato il Punto di riferimento comprensoriale. Il Piano definisce la «Produzione di equilibrio comprensoriale» (PEC) che corrisponde al quantitativo annuale di latte trasformato sotto il quale non si applica nessuna contribuzione aggiuntiva, nemmeno per i “grandi splafonatori” (Fig.1 in Appendice).

La Produzione di equilibrio comprensoriale corrisponde al livello produttivo al di sotto del quale, alla luce delle condizioni di mercato note, non si ritiene necessaria l'applicazione degli strumenti del Piano.

Per il triennio 2020-2022 la «PEC Base» viene stabilita in 17.800.000 q.li.

Entro il 15 ottobre di ogni anno, con delibera dell'Assemblea Ordinaria del Consorzio viene approvata la «PEC» valida per l'anno successivo, su proposta del Cda e sentita la Commissione Riforme, per un valore compreso tra la «PEC Base» e il totale delle Qlpr disponibili stimabili alla data dell'Assemblea.

In caso di mancata delibera dell'Assemblea, rimane valida la «PEC Base».

2) Contribuzione aggiuntiva

La revisione della contribuzione aggiuntiva punta ad introdurre maggiore flessibilità di gestione, semplificazione nei conteggi e una maggiore efficacia nei confronti degli “Allevatori splafonatori”.

Vengono eliminati gli scaglioni percentuali di contribuzione e viene introdotta la figura del “grande splafonatore”.

Proposta di Accordo Preventivo: Piano Regolazione Offerta Parmigiano Reggiano 2020-2022

Per gli Allevatori in esubero, che non rientrano nella figura del “grande splafonatore”, viene definito un “unico importo di contribuzione” di **15 €/q.le**, modificabile con delibera dell’Assemblea ordinaria entro il 15 ottobre per l’anno successivo, in un valore compreso tra 10 e 20 €/q.le.

La figura del “grande splafonatore” corrisponde all’Allevatore che, rispetto alle condizioni medie del comparto, presenta un rapporto eccessivo tra latte munto e quota detenuta. Per tale ragione a questi soggetti viene limitato l’accesso ad alcune agevolazioni previste dal Piano.

Nel dettaglio, si considera “grande splafonatore” l’Allevatore con uno splafonamento superiore al 20% (limite «Base»). Al “grande splafonatore” viene imputata una contribuzione unica di **25 €/q.le (importo base)** per tutto lo splafonamento lordo di Allevatore.

Il “grande splafonatore” viene escluso dalla compensazione di Caseificio e comprensoriale, da sconti soggettivi e dall’eventuale franchigia annuale. Resta invece confermato anche per il “grande splafonatore” l’accesso alla riassegnazione.

Sia la percentuale limite che l’importo di contribuzione per il “grande splafonatore” possono essere modificati con delibera dell’Assemblea ordinaria del Consorzio entro il 15 ottobre per l’anno successivo, entro un limite massimo compreso tra “-50%” e “+50%” rispetto ai valori «Base».

In caso di mancata delibera dell’Assemblea, vengono applicati i valori «Base».

3) Compensazione

Viene introdotta la compensazione di comprensorio allineata al totale delle quote «disponibili» in comprensorio (quote storiche + mungibili utilizzate nell’annata).

In caso di superamento della “PEC” a livello comprensoriale, si applica la compensazione prima a livello di Caseificio poi di comprensorio.

Compensazione di Caseificio

Per ogni Caseificio viene determinato lo splafonamento «lordo» di Caseificio risultante dalla sommatoria delle posizioni dei singoli Allevatori in base alle quote disponibili nell’anno (+ e -, esclusi i “grandi splafonatori”) (Fig.2 in Appendice).

I Caseifici «Aziendali» che trasformano solo latte del proprio allevamento (e quindi non hanno compensazione interna), partecipano ad una compensazione tra di loro come sommatoria delle posizioni dei singoli (+ e -). In altre parole, ai fini del solo primo livello di compensazione, i Caseifici Aziendali vengono «accorpati».

Per i Caseifici promiscui (con Allevatori di Montagna e di Non Montagna) si attuano due distinte sommatorie per le due zone.

Compensazione comprensoriale

Dopo la compensazione di Caseificio vengono creati, per ognuna delle due zone (Montagna e Non Montagna), due bacini distinti: il bacino dei Caseifici “-“ (con quota disponibile) ed il bacino dei Caseifici “+” (in esubero produttivo).

La compensazione comprensoriale si applica riducendo lo splafonamento lordo di ogni Caseificio “+” di una quantità corrispondente all’incidenza percentuale della somma dei quantitativi di quota disponibile del bacino dei Caseifici “-“ rispetto alla somma dello splafonamento del bacino dei Caseifici “+”(Figg.3 e 4 in Appendice).

4) Sconto Montagna

Viene sostituito lo sconto in vigore con uno sconto del **25%** sull’eventuale importo di contribuzione aggiuntiva a tutti gli Allevatori di Montagna (indipendentemente dall’ubicazione del Caseificio di trasformazione).

Per i Caseifici ubicati in zone di Montagna viene riconosciuto uno sconto aggiuntivo del **10%** sull’eventuale contribuzione aggiuntiva derivante da latte di Montagna trasformato, ed un ulteriore **15%** sull’eventuale contribuzione aggiuntiva derivante da latte certificato ai sensi del Progetto Qualità promosso dal Consorzio.

5) Sconto Piccolo Allevatore

Viene elevato a **3.000 q.li/anno** il limite produttivo per la definizione del «piccolo Allevatore» al fine di accedere allo sconto specifico del **25%** sulla contribuzione aggiuntiva.

6) Aggiornamento criteri di decadenza della QLPR non munta

Viene elevato all’**80%** (rispetto al 70% in vigore) il livello di utilizzo della quota al di sotto del quale, dopo un biennio consecutivo di mancato raggiungimento del limite, scatta la decadenza della quota non munta secondo le modalità in vigore.

7) Riscattabilità quote da Riserva

Ai titolari di assegnazioni di Qlpr solo mungibili è data facoltà di esercitare il diritto di riscatto delle stesse trasformandole in quote storiche. Il «riscatto» delle quote mungibili dovrà avvenire ai prezzi di mercato e potrà accedere ad opzione di pagamento su base pluriennale (4 anni) a tasso zero. Una volta esercitata la facoltà di riscatto, l’eventuale mancato pagamento di quanto dovuto determinerà la decadenza del corrispondente quantitativo di quota. I criteri di dettaglio delle modalità e condizioni di riscatto saranno definite con delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio, sentita la Commissione Riforme.

I quantitativi di riassegnazioni da riserva per contribuzione aggiuntiva sull’annata 2016, non già riscattati, accedono al riscatto automatico senza oneri.

8) Riassegnazione per contribuzione aggiuntiva

Rimane invariata la riassegnazione del 10% dei q.li sottoposti a contribuzione aggiuntiva. Tale riassegnazione avviene dall'anno successivo (come quota "storica").

In caso di Allevatore con assegnazione di quota solo mungibile da Riserva, la riassegnazione annuale (10%), se dovuta, trasforma la Qlpr da Riserva in "storica" fino a capienza (di quota mungibile sulla posizione del soggetto).

In caso di Allevatore con non conformità grave ai sensi del Disciplinare, decade il diritto alla riassegnazione (10%) per lo stesso anno.

9) Verifica regolarità contributiva

In caso di mancato adempimento degli impegni contributivi assunti da un Allevatore nei confronti del Caseificio, può essere bloccata – su richiesta del Caseificio - la disponibilità della quota rendendola temporaneamente solo mungibile (semaforo "rosso" nella posizione soggettiva del Registro). A tal fine verrà integrato il modello Pro-01 di accettazione della quota.

I criteri di dettaglio delle modalità di gestione e verifica delle richieste dei Caseifici saranno definite con delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio, sentita la Commissione Riforme.

10) Utilizzo contribuzione aggiuntiva

Viene esteso il campo di utilizzo della contribuzione aggiuntiva ad ulteriori azioni finalizzate al perseguimento dell'equilibrio di mercato e la tutela della qualità del prodotto. In particolare si prevede la possibilità di utilizzare i contributi aggiuntivi del Piano anche per controlli straordinari di vigilanza nella filiera e nel mercato, interventi sul prodotto per il riequilibrio del mercato (es. stoccaggio, utilizzi alternativi del formaggio) e progetti di destinazione del latte ad altri usi non concorrenziali con il Parmigiano Reggiano.

11) Controlli

Al fine di rafforzare l'efficacia dei controlli finalizzati alla verifica della corretta dichiarazione dei quantitativi (latte e formaggio), oltre a quanto già definito, viene previsto:

- assenso degli Allevatori titolari di Qlpr per l'accesso ai dati del fascicolo aziendale (o tramite Caa o accesso sistema regionale) e altre basi dati inerenti l'allevamento;
- integrazione del Registro di Produzione con l'obbligo di dettagliare la destinazione di latte ad altri usi per tipologia di prodotto ottenuto;
- procedura di audit ufficiale del Consorzio a verifica dei parametri di trasformazione di Caseificio e di produttività in allevamento. In caso di difformità rilevante tra dato autodichiarato e dato da Audit "ufficiale", è prevista l'applicazione del dato da audit ufficiale ai fini dell'applicazione del Piano.

I criteri di dettaglio delle modalità di gestione di tali azioni saranno definite con delibera del Consiglio di amministrazione del Consorzio, sentita la Commissione Riforme.

12) Franchigia annuale

Rimane confermato lo strumento della “franchigia” annuale determinabile entro il 15 ottobre dell’annata su delibera dell’Assemblea dei consorziati.

13) Misure per i giovani

Ai Giovani Allevatori titolari di un Primo Insediamento approvato viene riconosciuta una franchigia soggettiva (sconto 100%) per i q.li corrispondenti all’assegnazione potenziale. Tale franchigia avrà validità per 4 anni (salvo ratifica dell’eventuale Piano successivo al 2022).

I criteri soggettivi di accesso alla misura rimangono i medesimi approvati per il Piano 2017/2019 di cui al documento “REQUISITI E REGOLE DI ASSEGNAZIONE PSA 2017-2019 e SCONTO GIOVANI”.

La Riserva generata dalle decadenze e dalla trattenuta del 5% sulle compravendite costituirà il bacino cui potranno attingere i giovani Allevatori titolari di Psa per esercitare il «riscatto» della assegnazione potenziale oggetto di franchigia individuale.

Le condizioni di accesso a tale Riserva sono identiche a quelle generali per il riscatto delle quote mungibili (di cui al p.to 7).

Per i Psa approvati nel triennio 2017/2019 e non completati entro il 2019, verranno applicati i nuovi criteri alle eventuali quantità residue assegnabili.

APPENDICE

Figura 1 SCENARI DI APPLICAZIONE

La PEC è il numero sotto il quale il piano non scatta (neanche per il Grande splafonatore)




Figura 2 COMPENSAZIONE di COMPRESORIO.1




Figura 3 COMPENSAZIONE di COMPENSORIO.2




Figura 4 COMPENSAZIONE di COMPENSORIO.3

